

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1313

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EMPRIN GILARDINI, ALFONZI, BRISCA
MENAPACE, CAPELLI, ZUCCHERINI, ALBONETTI, ALLOCCA,
BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, CAPRILI, DEL ROIO,
GAGLIARDI, GRASSI, MARTONE e PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2007

Disposizioni per superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, tutelare la salute psicofisica e promuovere la vita di relazione delle persone disabili in condizioni di particolare gravità e dei lavoratori e lavoratrici che con loro convivono

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge intendiamo migliorare la qualità della vita delle persone disabili in condizioni di particolari gravità e delle lavoratrici e lavoratori che con loro convivono, senza nasconderci i limiti, ma senza sottovalutare l'importanza di una misura aggiuntiva e complementare agli interventi, ai servizi e alle prestazioni sociali dovuti in applicazione della normativa vigente. Le persone con *handicap* in situazione di particolare gravità che vivono e continuano a vivere a casa loro, anche dopo il compimento della maggiore età, sono moltissime. Ogni anno una o più indagini statistiche ne rilevano il numero. Questa situazione si verifica nel contesto peculiare dello stato sociale in Italia, che ha sempre presupposto la famiglia come luogo privilegiato - e separato - della riproduzione sociale e della solidarietà materiale: il luogo di aggiustamento e riaggiustamento di rapporti sociali e di genere ineguali ed iniqui. I percorsi di emancipazione e di libertà delle donne ed il loro inserimento sul mercato del lavoro non sono stati però accompagnati da una conseguente ridefinizione del rapporto tra produrre e riprodurre. E, certamente, se non si mette in discussione l'approccio e il modello economico e sociale fondato sulla divisione sessuata del lavoro e sulla centralità della produzione, questo costa e continuerà a costare, in particolare alle donne, un pesantissimo carico di fatica. Il doppio lavoro, retribuito e non, delle donne, è ancora confinato in ambito familiare e domestico, in una catena di solidarietà intergenerazionale cui oggi si affianca il lavoro precario e flessibile delle lavoratrici migranti. «La gamba nascosta dello Stato sociale», come è stata definita (Saraceni). Anche di questa realtà,

le rilevazioni statistiche ci danno periodicamente conto.

Andare oltre la contabilità del danno sociale e superare questo stato di cose richiede interventi organici e stanziamenti adeguati di ben più ampio respiro del presente disegno di legge. In primo luogo occorre rendere esigibile il diritto all'assistenza sociale. Ma richiede anche un diverso approccio culturale: il riconoscimento e l'assunzione della responsabilità pubblica e sociale per la realizzazione dei diritti fondamentali della persona. In questo caso, i diritti delle persone con *handicap* in situazione di particolare gravità e delle lavoratrici e lavoratori che con esse convivono.

Con questa finalità, il presente disegno di legge intende contribuire alla permanenza al loro domicilio delle persone con grave disabilità, evitando un più esteso ricorso ai ricoveri a tempo pieno in istituto e alleviando nello stesso tempo il sovraccarico di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori che con esse convivono e di cui vanno valorizzati saperi e competenze costruiti nella vita quotidiana delle relazioni e degli affetti.

La normativa vigente per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro appare infatti inadeguata se la si guarda in rapporto a due norme, dettate per favorire la domiciliarità delle persone gravemente disabili e a tutt'oggi in larga misura inattuata (quando non completamente disattese).

Da un lato, l'articolo 8, comma 1, lettera h), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), che prevede l'inserimento e l'integrazione sociale della persona disabile mediante affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari. Dall'altro, l'articolo

2, comma 4, della legge 28 marzo 2001, n. 149 («Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"»), che indicava nel 31 dicembre 2006 il termine per il superamento del ricovero delle persone minori in istituto.

Il presente disegno di legge estende sia la durata che la platea dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno diritto a usufruire dei periodi di riposo per convivenza con persone con *handicap* (non solo minori). Tali periodi danno titolo al riconoscimento di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa. Certo, per favorire la domiciliarità delle persone con grave disabilità non è sufficiente alleviare e ridistribuire il carico di lavoro dei conviventi, assicurando loro adeguati periodi di riposo. Occorre in primo luogo realizzare il complesso degli interventi previsti dalla normativa vigente e definire i livelli essen-

ziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale. Ma riteniamo che assicurare tempi più distesi nella vita quotidiana, allargando la sfera di autonomia di tutte le persone coinvolte, sia un obiettivo complementare non secondario.

A tal fine, l'articolo 1 eleva a cinque anni la durata complessiva dei congedi per *handicap* grave. Il comma 2 del medesimo articolo 1 li estende ai genitori affidatari, ovvero al coniuge, parente o affine entro il terzo grado, nonché al lavoratore e alla lavoratrice, purché conviventi con persona disabile in situazione di gravità. Il comma 3 definisce altresì tali congedi come complementari e aggiuntivi agli interventi, alle prestazioni e ai servizi previsti dalla normativa vigente. L'articolo 2 dispone in ordine ai regolamenti attuativi e alle norme di coordinamento. L'articolo 3 prescrive le sanzioni per l'inosservanza della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, di tutelare la salute psicofisica e di promuovere la vita di relazione delle persone disabili in condizione di particolare gravità, nonché delle lavoratrici e dei lavoratori che con loro convivono, la durata complessiva del congedo previsto all'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è elevata a cinque anni.

2. Hanno diritto ad usufruire del periodo di congedo di cui al comma 1 la lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, ovvero il lavoratore o la lavoratrice coniuge, parente o affine entro il terzo grado, purché conviventi, nonché il lavoratore o la lavoratrice conviventi con una persona disabile in condizione di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, che non sia ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati.

3. Le misure di cui alla presente legge sono aggiuntive e complementari agli interventi, ai servizi e alle prestazioni sociali dovuti in applicazione della normativa vigente.

Art. 2.

1. Con regolamento, adottato, nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e della previdenza sociale, per la famiglia e per le pari opportu-

nità, sono definite le modalità per la fruizione del periodo di congedo di cui alla presente legge da parte dei lavoratori e delle lavoratrici a tempo parziale e a termine, atipici e discontinui, nonché le norme di coordinamento tra la presente legge e la normativa vigente in materia di affidamento.

2. Ferma restando la durata del congedo prevista dalla presente legge, il regolamento di cui al comma 1 garantisce altresì ai lavoratori e alle lavoratrici individuati ai sensi del medesimo comma 1 l'indennità spettante per il congedo di cui all'articolo 1 e la contribuzione figurativa, sulla base delle contribuzioni versate.

Art. 3.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa, di importo pari all'indennità spettante per il congedo di cui all'articolo 1 e alla relativa copertura contributiva figurativa, moltiplicata per il coefficiente 1,5.

